



**REGIONE
PUGLIA**

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

AOO_009/PROT
25/01/2017 - 0000146
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0001525.25-01-2017

**REGIONE PUGLIA
IL PRESIDENTE**

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Ill.mo

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Gianluca Galletti
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Capo di Gabinetto del Ministro
Guido Carpani
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Lo Presti
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
ris@pec.minambiente.it

per conoscenza

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
DGRIN@pec.minambiente.it

Sezione Prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento IPPC – Controlli AIA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
controlli-aia@isprambiente.it

Arpa Puglia
dir.generale.arpapugliapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.scientifica.arpapugliapuglia@pec.rupar.puglia.it

Comune di Taranto
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it


Comune di Statte
comunestatte@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
provincia.taranto@legalmail.it

**Commissario straordinario per la bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto**
segreteria@pec.commissariobonificataranto.it

www.regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Ufficio di Presidenza
Lungomare Nazario Sauro, 70100 - Bari
Telefono: 080 552 2021 / 2029. Fax: 080 540 6358
Pec: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it



Oggetto: d.lgs. n. 152/2006 e smi - Stabilimento siderurgico sito nei Comuni di Taranto e Statte (Ta) - Decreti del Ministero dell'Ambiente n. 000450 del 04/08/2011, 000547 del 26/10/2012 e 00053 del 03/02/2014 - Proponente Ilva SpA in A.S. – Istanza di Riesame.

In riferimento all'intervento in oggetto epigrafato, la Regione Puglia, ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 29-octies co.4 lettere a), b), c), e) del d.lgs. n. 152/2006 e smi, formula Istanza di Riesame dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati ad Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria (d'ora in avanti Ilva), ed inerenti allo stabilimento sito nei Comuni di Taranto e di Statte, per le motivazioni di seguito esposte.

1. INQUADRAMENTO GENERALE

Premesso che:

- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d'ora in avanti Mattm) n. 000450 del 04/08/2011 veniva rilasciato a favore di Ilva il provvedimento recante l'autorizzazione integrata ambientale, con l'apposizione di una serie di specifiche prescrizioni;
- con successivo Decreto del Mattm n. 000547 del 26/10/2012, in esito alla richiesta formulata dalla Regione Puglia con nota del 05/03/2012, sulla scorta della relazione tecnica predisposta da Arpa Puglia relativa ai risultati del monitoraggio diagnostico del benzo(a)pirene effettuato a Taranto in ottemperanza al Protocollo Integrativo di Intesa Arpa Puglia-Regione Puglia, e, sulla scorta delle disposizioni dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e smi, veniva rilasciato all'Ilva il provvedimento di riesame della precedente AIA;
- con altro Decreto del Mattm n. 00053 del 03/02/2014 veniva nuovamente riesaminato il Decreto AIA innanzi citato al fine di dare attuazione alla prescrizione n. 57 del PIC inerente alla installazione dei filtri a manica per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312;
- con distinti provvedimenti del Mattm venivano altresì disposti tredici specifici provvedimenti di riesame relativi a singole prescrizioni apposte nel DM n. 450/2011 nonché provvedimenti di aggiornamento dell'AIA conseguenti ad istanze di modifica non sostanziale presentate dal Gestore.

Visto che:

in relazione al contenuto dispositivo dei predetti provvedimenti autorizzativi:

- come da esiti della conferenza di servizi del 22/02/2011, il Decreto n. 000450/2011 riteneva di includere nell'AIA di competenza statale anche l'autorizzazione all'esercizio delle discariche e di pervenire in una prima fase all'autorizzazione relativa all'intero stabilimento con esclusione di queste ultime e di demandare a successivi provvedimenti l'autorizzazione delle discariche. Il medesimo Decreto faceva altresì salvi gli obblighi ricollegabili all'ubicazione dell'impianto all'interno di aree perimetrate del SIN di Taranto, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione, nonché, all'art. 6, prevedeva la facoltà di riesaminare l'AIA a seguito del rilascio di tutte le autorizzazioni integrate ambientali per l'esercizio degli impianti coinsediati nell'area industriale ed oggetto dell'Accordo di programma "Area industriale di Taranto e Statte" dell'11/04/2008, anche alla luce dei risultati discendenti dall'attuazione dei relativi piani di monitoraggio e controllo e degli esiti delle attività di cui alla DGR n. 344 del 10/02/2010, qualora richiesto dalla Regione Puglia;
- il Decreto n. 000547/2012 recante riesame del precedente provvedimento di AIA:

www.regione.puglia.it


REGIONE PUGLIA

Ufficio di Presidenza

Lungomare Nazario Sauro, 70100 - Bari

Telefono: 080 552 2021 / 2029. Fax: 080 540 6358


Pec: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it



- ineriva esclusivamente alla parte dello stabilimento destinata alla produzione a caldo e alla matrice aria e prevedeva che entro il 31/01/2013 si dovesse concludere il riesame dell'AIA in relazione alle altre matrici ambientali (discariche interne, gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi, gestione delle acque e delle acque di scarico) ed entro la data del 31/05/2013 quelle delle restanti aree dello stabilimento destinate alla produzione a freddo nonché al sistema di gestione ambiente e gestione energetica;
 - stabiliva di modificare il parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC del 20/07/2011 secondo quanto previsto dal successivo parere istruttorio del 22/10/2012 della stessa Commissione avente ad oggetto le aree a caldo e le aree di stoccaggio e movimentazione riferito alle emissioni di polveri e di benzo(a)pirene, sia diffuse che convogliate, facendo salvo quanto contenuto nell'AIA di cui al Decreto n. 450/2011 per le parti non modificate o non incompatibili con il provvedimento stesso, imponendo al contempo al Gestore Ilva l'ottemperanza ad ulteriori prescrizioni sia di tipo impiantistico che gestionale indicando precise scansioni temporali correlate alla loro attuazione;
 - prevedeva la possibilità, su istanza della Regione Puglia, di sottoporre l'autorizzazione a riesame ai sensi dell'art. 29-octies co. 4 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a seguito della definizione del documento per la valutazione del danno sanitario ai sensi della l.r. n. 21 del 24/07/2012 recante "*Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate ad elevato rischio ambientale*", anche in esito alle risultanze di apposito monitoraggio sanitario sull'efficacia delle prescrizioni apposte, nonché a valle della presentazione da parte di Ilva di apposita progettazione afferente:
 1. al progetto denominato "*Fattibilità installazione filtri a maniche a valle del MEEP*" per la successiva valutazione da parte dell'Autorità competente
 2. al progetto per la realizzazione della completa copertura dei parchi primari contenente anche la documentazione tecnica necessaria per le procedure in materia di bonifiche
 3. al piano di monitoraggio e controllo che avrebbe dovuto tenere conto delle risultanze emerse dalle attività di monitoraggio condotte
- il Decreto n. 00053/2014 disponeva un nuovo aggiornamento del precedente provvedimento di AIA: in particolare, conformemente alla prescrizione n. 57 del PIC allegato al Decreto n. 547/2012, e, a valle della presentazione da parte di Ilva del progetto denominato "*Fattibilità installazione filtri a maniche a valle del MEEP*", lo stesso decretava di modificare il PIC allegato al Decreto 547 e di riesaminare l'AIA del 26/10/2012 ai fini dell'ottemperanza alla predetta prescrizione n. 57 per l'installazione dei filtri a manica per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312 impianto di agglomerazione.

Considerato che:

come noto, dalla data di emissione del primigenio Decreto AIA n. 450/2011, si sono susseguiti a livello statale plurimi provvedimenti normativi (per lo più nella forma della decretazione d'urgenza: si v., in particolare il D.L. 3 dicembre 2012, n.207, conv. con modificazioni in L. 24 dicembre 2012, n.231, il D.L. 4 giugno 2013, n.61 conv. con modificazioni in L. 3 agosto 2013, n. 89, il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, conv. con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n.116, il D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 conv. con modificazioni il L. 4 marzo 2015, n.20, il D.L. 4 dicembre 2015, n.191, conv. con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2016, n. 13, il D.L. 9 giugno 2016, n.98 conv. con modificazioni in L. 1 agosto 2016, n.151) che hanno consentito all'Ilva di proseguire nell'attività produttiva, nonché di fruire di reiterate proroghe ai fini dell'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e, per talune parti costituenti lo stabilimento (Parchi minerari, GRF, discariche, ecc.), addirittura di conseguire una proroga sine die degli stessi termini in difetto di una puntuale identificazione del 20%



delle prescrizioni i cui termini di ottemperanza erano stati prorogati, sino all'emanazione di un nuovo DPCM e di nuovi ed ulteriori termini utili all'ottemperanza.

Tali deroghe agli obblighi rivenienti dai Decreti di AIA hanno dunque consentito ad Ilva di non portare a compimento tutti gli interventi di risanamento più rilevanti ed onerosi (la cui conclusione era inizialmente prevista al 2016), lasciando al Gestore piena autonomia di scelta ai fini della individuazione degli interventi da concludere, a scapito di altri.

Sul punto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 85 del 9 aprile 2013, nel dichiarare (tra l'altro) non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del D.L. 3 dicembre 2012, n.207 (*"Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale"*), convertito con modificazioni in Legge 24 dicembre 2012, n.231, in relazione agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 27, primo comma, 32, 41, secondo comma, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, nei giudizi promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto con ordinanza del 22 gennaio 2013 e dal Tribunale ordinario di Taranto con ordinanza del 15 gennaio 2013, enucleava talune caratteristiche indefettibili dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: in particolare, il Giudice delle Leggi affermava che *"L'autorità competente rilascia l'ALA solo sulla base dell'adozione, da parte del gestore dell'impianto, delle migliori tecnologie disponibili (MTD), di cui l'amministrazione deve seguire l'evoluzione. L'AIA è dunque un provvedimento per sua natura "dinamico", in quanto contiene un programma di riduzione delle emissioni, che deve essere periodicamente riesaminato (di norma ogni cinque anni), al fine di recepire gli aggiornamenti delle tecnologie cui sia pervenuta la ricerca scientifica e tecnologica nel settore. Questo principio è fissato dall'art. 13 della direttiva 15 gennaio 2008, n. 2008/1/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento) e attuato in Italia dall'art. 29-octies del codice dell'ambiente, il quale inoltre prevede (al comma 4) che si faccia luogo al riesame dell'ALA quando: a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione; b) le MTD hanno subito modifiche sostanziali, in grado di conseguire una riduzione delle emissioni, senza imporre costi eccessivi; c) la sicurezza dell'impianto richiede l'impiego di altre tecniche; d) sono intervenute nuove disposizioni normative comunitarie o nazionali."* (Punto n. 7 del Considerato in diritto). In tema di riesame del provvedimento di AIA, la Corte evidenziava altresì che *"Le prescrizioni e misure contenute nell'ALA possono rivelarsi inefficaci, sia per responsabilità dei gestori, sia indipendentemente da ogni responsabilità soggettiva. In tal caso, trova applicazione la disciplina contenuta nell'art. 29-octies, comma 4, del codice dell'ambiente, che impone all'amministrazione di aprire il procedimento di riesame."* (Punto n.10.1 del Considerato in diritto).

Nel caso in cui ci si trovi in presenza di crisi di stabilimento di interesse strategico nazionale, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale, l'art. 1, comma 2 del D.L. n. 207/2012, secondo periodo, ha stabilito che *"E' fatta comunque, salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni."*

Rilevato che:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/03/2014 (G.U. n. 105 dell'08/05/2014), in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 7 del D.L. 61/2013 come modificato dal successivo D.L. n. 136/2013 e dalla relativa legge di conversione n. 89 del 03/08/2013, approvava il *"Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria"* predisposto dal Comitato dei tre esperti, volto a prevedere azioni e tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA. A mente delle norme innanzi citate l'approvazione del piano equivale a modifica dell'AIA limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'AIA: in particolare il decreto di approvazione del piano costituisce integrazione alla medesima AIA e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e smi;

www.regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Ufficio di Presidenza

Lungomare Nazario Sauro, 70100 - Bari

Telefono: 080 552 2021 / 2029. Fax: 080 540 6358

Pec: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it




- il Piano non è conforme ai precetti discendenti dalla Direttiva Comunitaria n. 2010/75/UE del 24/11/2010 relativa alle emissioni industriali e alla normativa di settore nazionale, in relazione alla circostanza che postone alla sua approvazione la necessità di disporre della progettazione esecutiva degli interventi a cura del Gestore per la definizione delle condizioni per il rilascio dell'AIA;
- detto Piano prevedeva una serie di tempistiche volte a consentire al Gestore di porre in essere azioni tali da garantire la conformità alle prescrizioni di legge e all'AIA: tale protrazione temporale ai fini dell'esecuzione di detti interventi non risulta tuttavia supportata da una valutazione di *risk assessment* che definisce il livello di accettabilità del rischio per la salute umana e la tutela dell'ambiente, tale da motivare le plurime proroghe ivi concesse, nonché l'attuazione delle iniziali prescrizioni tecniche impartite;
- da ultimo, il dianzi menzionato D.L. n. 98 del 9 giugno 2016, convertito in L. n. 151 del 1 agosto 2016, a tutt'oggi oggetto di scrutinio di costituzionalità dinanzi alla Corte Costituzionale su ricorso della Regione Puglia, nel prevedere la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni al "Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria" di cui al DPCM del 14/03/2014 senza la previa acquisizione della posizione della Regione interessata (neanche nella tenue forma del parere non vincolante) nei termini già previsti dall'art. 1, co. 7 del D.L. n. 61 del 2013, viola sia il **principio di leale collaborazione** (in quanto non postula adeguati meccanismi cooperativi con le istituzioni delle autonomie territoriali di volta in volta interessate), che il **principio di ragionevolezza** (in riferimento agli artt. 117, co. 3 e 4 e 118, co. 1 e 2), atteso che la previsione del parere della Regione non avrebbe in alcun modo pregiudicato il raggiungimento del fine ultimo della norma in esame, mentre la disposizione censurata ha determinato una evidente lesione delle prerogative dell'Ente o, comunque, una ingiustificata, illegittima e sproporzionata compromissione delle attribuzioni regionali rispetto alla *ratio* perseguita con la medesima legge.

1. RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI.

Tenuto conto che:

- da plurimi studi, valutazioni e dagli esiti dei controlli sulle varie matrici ambientali direttamente impattate dall'esercizio dello stabilimento, risulta acclarato che la qualità dell'ambiente è affetta da situazioni di criticità non adeguatamente contemperate dall'attuale quadro prescrittivo, anche laddove quest'ultimo fosse stato pienamente e correttamente attuato;
- l'art. 7 co. 1 lett. b) del D.L. n. 136 del 10/12/2013 come convertito in Legge n. 6 del 06/02/2014 prevede la possibilità che i contenuti del Piano Ambientale possano essere modificati con i procedimenti di cui agli artt. 29-octies e 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- l'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e smi recante "Rinnovo e riesame" e, segnatamente, il co. 4 del medesimo, postula che il riesame sia disposto dall'Autorità competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle "amministrazioni competenti in materia ambientale" al verificarsi di determinate condizioni che per completezza espositiva qui si riportano ed enucleate alle lettere da a) ad e) del citato articolo:
 - a) *"a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in*



particolare quando e' accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;*
- c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;*
- d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;*
- e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".*

In riferimento pertanto alla ricorrenza dei presupposti discendenti dall'art. 29-octies succitato, di seguito si argomentano le motivazioni sottese e correlate alla necessità di procedere ad un riesame dei provvedimenti di AIA rilasciati ad Ilva.

A) [...] L'INQUINAMENTO PROVOCATO DALL'INSTALLAZIONE È TALE DA RENDERE NECESSARIA LA REVISIONE DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE FISSATI NELL'AUTORIZZAZIONE O L'INSERIMENTO IN QUEST'ULTIMA DI NUOVI VALORI LIMITE, IN PARTICOLARE QUANDO È ACCERTATO CHE LE PRESCRIZIONI STABILITE NELL'AUTORIZZAZIONE NON GARANTISCONO IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE STABILITI DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI SETTORE.

a.1 Impatto sanitario dei macroinquinanti emessi in aria-ambiente.


Il PM10 analizzato nell'area industriale del Comune di Taranto ha mostrato un impatto sanitario in termini di mortalità che è 2,2 volte superiore al PM10 da traffico rilevato in altre città: è stato riscontrato un aumento di 0.69 % del rischio di mortalità totale per incrementi di 10 µg/m³ di PM10, effetto superiore a quello riscontrato nelle principali analisi pubblicate in Europa (0.33%), nel Nord America (0.29%) e nei precedenti studi italiani (MISA, 0.31%)” [Fonte: *Epidemiologia & Prevenzione* Settembre-Dicembre 2011, p.136].

La normativa privilegia l'analisi quantitativa a quella qualitativa del parametro polveri (PM10 e PM2,5), finendo per sottovalutarne la tossicità delle stesse, trascurando conseguentemente il dato sanitario correlato al dato chimico.

Tuttavia, come sostenuto anche da alcuni autori (Raaschou - Nielsen et alii, 2013)¹, l'esposizione prolungata alle polveri prodotte dagli scarichi di veicoli, dalle industrie e dagli impianti di riscaldamento, anche al di sotto dei limiti attuali dell'Italia e dell'Ue, può essere più nociva e letale di quanto comunemente noto.

Pertanto si ritiene indispensabile che il comparto emissivo dello stabilimento, differentemente da quanto previsto nei provvedimenti di riesame AIA, risulti conforme - in

¹ “Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: prospective analyses from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE)” Raaschou-Nielsen et alii in *The Lancet Oncology*, Volume 14, No. 9, p. 813–822, August 2013, Elsevier.



termini di ricaduta emissiva - ai sotto indicati valori limite suggeriti dall'OMS² per PM10 e SO2, come rilevati dalla Rete Regionale della Qualità dell'Aria (inclusiva della Rete di monitoraggio ILVA) nelle aree di Zona Industriale di Taranto, quartiere Tamburi e Borgo:

PM10: 20 µg/m ³ media annuale
50 µg/m ³ media oraria giornaliera (24 h)
SO2: 20 µg/m ³ media oraria giornaliera (24 h)
500 µg/m ³ media nei 10 minuti

a.2 *Inadeguatezza della prescrizione n. 85 per le emissioni diffuse e fugitive.*

In riferimento alla prescrizione n. 85 apposta nel Decreto n. 000547/2012 di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di Ilva (non incisa significativamente a seguito dell'approvazione del Piano degli esperti dal DPCM del 14/03/2014) ed ai dati resi noti da Arpa Puglia che ineriscono agli autocontrolli svolti da Ilva afferenti alla prescrizione stessa, si rappresenta quanto segue.

Nell'agosto 2013 veniva stipulato un primo contratto di comodato tra ILVA ed Arpa Puglia cristallizzato nella D.D.G. Arpa Puglia n. 407 del 07/08/2013 - ai fini dell'utilizzazione e della gestione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e per il sistema di monitoraggio ottico-spettrale. A valle della stipula di detta convenzione, con ulteriore atto formale, veniva redatto il Protocollo Operativo, ai sensi dell'art. 3 lettera b) del citato contratto di comodato, per la validazione e l'analisi del PM10 e dei deposimetri, finalizzato a regolamentare e gestire la rete di monitoraggio prevista dalla prescrizione 85.


Di tale Protocollo Operativo non fu data evidenza a favore della Regione Puglia, per cui si rappresenta a tutt'oggi la necessità di recuperarlo agli atti.

Nel corso della filiera di generazione del dato sono stati registrati eventi che hanno segnalato in modo del tutto evidente ed allarmante talune criticità, avvalorate dalla circostanza per cui l'AIA vigente non prevedeva a carico di Ilva alcun obbligo di verifica delle emissioni diffuse di diossine prodotte dallo stesso stabilimento: a tal fine ISPRA ed Arpa Puglia hanno effettuato varie attività ispettive e di controllo sulle modalità di raccolta delle polveri derivanti dagli impianti di abbattimento presenti al camino E312, raccolte attualmente in sacconi in una zona confinata, per le attività di trasporto e smaltimento conferite a soggetti esterni ad ILVA.

La rete deposimetrica, in particolare, rappresenta uno strumento di verifica periodica della deposizione di polveri contaminate da diossina: quella di Arpa Puglia comprende un complesso di quattro postazioni, collocate in siti di campionamento che rispondono all'esigenza di monitorare le ricadute di microinquinanti organici sulle aziende agricole sottoposte a vincolo sanitario da parte della ASL Ta nonché l'impatto delle emissioni industriali sul centro abitato posto a ridosso della Zona Industriale (quartiere Tamburi).

Nello specifico, quella di via Orsini (Tamburi), nell'ambito di tale attività di autocontrollo prevista dal citato Protocollo, ha registrato la deposizione di una quantità di diossina superiore rispetto a quella presente negli altri deposimetri allocati all'interno dello stabilimento, con vento che proveniva da sud, quindi dal rione Tamburi verso l'Ilva. A tutto questo si aggiunge l'anomalia dei dati registrati: le deposizioni di diossina misurate a Tamburi nel novembre 2014 e nel febbraio 2015 sono pari, rispettivamente, a 791,29 e 212,64 pg TEQ/m² d (picogrammi per tossicità equivalente).

² Fonte: WHO – World Health Organization (2006): *Air Quality Guidelines. Global update 2005. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide*. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.



Il dato, validato dal Politecnico di Torino, ha confermato tali picchi testimoniando un unico precedente registrato in Italia durante il disastro di Seveso. Ad oggi potrebbe essere possibile dedurre che non vi sia stata una contestuale diminuzione dell'inquinamento complessivo da diossina paragonabile alla diminuzione dello stesso inquinante riscontrata alla bocca del camino dell'impianto di sinterizzazione E312 registrata dai controlli dell'Arpa Puglia. Tali controlli al camino, pertanto, non risultano rappresentativi della situazione complessiva delle ricadute delle emissioni sull'ambiente, poiché relativi alla sola finestra di 6 ore di monitoraggio.

Tuttavia va precisato che, in generale e, con particolare riferimento alle campagne di monitoraggio effettuate da Arpa Puglia, nell'ultimo biennio si registra un'attività di controllo piuttosto scarsa ed insoddisfacente, se si esclude quando desumibile da una comunicazione della stessa Agenzia (nota prot. 0028359 - 174 - del 06/05/2016) in ordine a tre campagne 2015 di rilevazione di PCDD/F nelle emissioni del camino E312 dell'impianto di agglomerazione dello stabilimento Ilva (se pur con qualche incongruenza tra i periodi riferiti in seno a due successive distinte comunicazioni) con cui si riferisce che il valore medio di PCDD/F risultante dalla media aritmetica dei risultati delle stesse campagne, dedotti dall'incertezza di misura del 35%, come stabilito dalla LR 44/2008 e sue modifiche, è risultato pari a 0,055 ng I-TE/NM³.

Non è inoltre nota la quantità di microinquinanti (metalli pesanti ed organici come PCDD e PCDF) emessa dagli altri camini tra i duecento totali, tra i quali spiccano quelli dei reparti "acciaierie" ed "altiforni". Si registra inoltre la mancata attuazione di quanto disposto dall'art. 3 della l.r. n. 44 del 19/12/2008, che prescrive il campionamento in continuo: quindi il deposimetro, poiché ubicato in prossimità del suolo, "supplisce" ad oggi, all'assenza dei campionamenti in continuo al camino.

In seguito all'evidenza di valori deposimetrici eccezionalmente elevati nel sito di via Orsini come rilevati in ambito di autocontrollo, Arpa Puglia ha provveduto al prelievo di n. 8 campioni di *top-soil* presso le aree a verde immediatamente prospicienti il sito in questione per verificare che non vi fossero superamenti delle Concentrazioni Soglie di Contaminazioni (CSC) di cui all' Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e smi.


La relazione del Polo Microinquinanti riporta i risultati di tali determinazioni (già note agli enti competenti), da cui risultano:

- n. 2 superamenti della Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per le aree a verde pubblico (pari a 0,06 mg/Kg) per il parametro PCB;
- valori di poco inferiori alla CSC per il parametro diossine (pari a 7,50 e 8,28 ng TE/kg a fronte di un limite di 10 ng TE/kg) in due dei siti del quartiere Tamburi sottoposti a campionamento del *top-soil*, fra i più prossimi all'area industriale

Tale circostanza, da sola, evidenzia una situazione di contaminazione ambientale da microinquinanti organici, tale da aver già reso necessaria la predisposizione da parte della ASL di Taranto di misure cautelative volte a ridurre la possibile esposizione a rischio (quali il divieto di pascolo degli armenti nell'intorno dell'Ilva, la copertura di tratti di prato nelle vicinanze delle scuole del quartiere Tamburi, per evitare la possibile esposizione dei bambini), oltre a rendere necessaria la decorticazione dei terreni in alcune aree del quartiere.

Va detto, comunque, che la ricostruzione modellistica delle ricadute di diossine da parte dello stabilimento Ilva, basata sulle emissioni stimate di diossine, specificatamente per i vari reparti dello stesso, depone nel senso di ritenere plausibili le emissioni stesse anche da altre possibili sorgenti di diossine interne ad Ilva, oltre all'impianto di sinterizzazione (emissioni puntuali e diffuse), quali, per esempio, le attività dell'acciaieria e della fusione della ghisa. Le ricadute deposimetriche di diossine si mostrano significative nell'area del quartiere Tamburi.

Occorre, pertanto, stabilire prescrizioni coerenti con il profilo distributivo delle emissioni diffuse e quindi tali da contrastarne gli effetti sanitari, atteso che l'incidenza massiccia delle stesse è



presumibilmente significativa rispetto al totale, come suggerito per altro dalla bibliografia consolidata.

Pertanto si chiedono:

- tecniche di abbattimento/contenimento delle emissioni diffuse provenienti dallo stabilimento, tali da garantire il rispetto dei limiti sia di contaminazione al suolo sia di concentrazione della diossina nei deposimetri conformi ai livelli suggeriti dalle Linee Guida sulla qualità dell'aria dalla OMS (frazione inalabile);
- controlli sistematici su postazioni sensibili per il monitoraggio nell'aria di sostanze cancerogene quali microinquinanti organici, metalli pesanti, IPA (principalmente benzo(a)pirene, benz(a)antracene e dibenz(a,h)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene e l'indeno(1,2,3,-c,d)pirene;
- prescrizioni più stringenti sul posizionamento dei deposimetri nei punti di massima ricaduta della diossina da tutte le sorgenti identificate, con controlli sistematici per verificare CSC di PCB ed altri inquinanti dioxin-like in corrispondenza degli stessi deposimetri e di un adeguato intorno di questi;
- validazione dei record della rete di videosorveglianza per i frequenti fenomeni di grave rilascio di emissioni in aria-ambiente quali slopping, bleeder di gas di altoforno, accensione torce, etc..

a.3 *Criticità dovute alle emissioni di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)*

La legge regionale n. 3 del 28/02/2011 ha fissato un valore obiettivo di 1 ng/m^3 per il benzo(a)pirene. Tuttavia la tossicità totale degli IPA non è data solo dal benzo(a)pirene bensì dalla sommatoria degli IPA calcolati per tossicità equivalente. Fonti autorevoli³ suggeriscono valori di IPA (PAH) di 1,2, 0,12 e 0,012 ng m^{-3} quali responsabili di un ulteriore fattore di rischio di contrazione del cancro pari rispettivamente a 1:10000, 1:100000 e 1:1000000.

Pertanto si chiedono soglie prescrittive sugli IPA_{tot} corrispondenti al minimo rischio sanitario accettabile, da inserire quale verifica obbligatoria negli ambienti di lavoro interni, in particolar modo nell'area cokeria ed in opportune postazioni dell'intorno urbano.

a.4 *Contaminazioni del suolo all'esterno e all'interno dello stabilimento.*

Con specifico riferimento all'inquinamento dei suoli, il d.lgs. n. 152/06 e smi negli allegati al Titolo V della Parte IV, individua per i siti ad "uso verde pubblico, privato e residenziale" i livelli massimi di PCB e diossine rispettivamente pari a di $0,06 \text{ mg/kg}^{-1}$ e 10 ng TEQ/kg .

Nell'area di Taranto, con Ordinanza del Sindaco di Giugno 2010, è stata disposta la chiusura delle aree verdi del quartiere Tamburi al fine di fronteggiare il "rischio sanitario non accettabile in caso di esposizione prolungata nel tempo, a seguito di contatto dermico ed ingestione accidentale": tale interdizione è peraltro a tutt'oggi vigore valida ed efficace "fino all'ultimazione dei lavori di bonifica".

La serie storica delle deposizioni di PCDD/F e PCB diossina-simili misurate per le postazioni prossime ad aree su cui insistono aziende agricole/zootecniche appare compatibile con le concentrazioni di diossine riscontrate in campioni di terreno, acqua e latte/carni in animali da allevamento.

Sono risultate particolarmente elevate le deposizioni misurate per la stazione di campionamento "Quartiere Tamburi" e "Masseria del Carmine", entrambe eccedenti le soglie di tollerabilità proposte in

³ EU Air Quality Policy and. WHO Guideline Values for Health, October 2014.



se e CE [Desmet et al. 2008, LAI, 2004⁴] pari ad 8,2 pg TE/mq die e 4 pg TE/mq die per la somma di PCDD/F e PCB diossina simili: tali soglie sono state ampiamente superate nell'area industriale di Taranto.

Con riferimento all'area dello stabilimento, Arpa Puglia ha validato i dati del Piano di Caratterizzazione integrativo in area II, III, IV e V sporgente, calata 3 e parco coils in concessione ad Ilva⁵.

Per quanto riguarda invece le attività dell'Autorità di Controllo nell'ambito del Piano di Caratterizzazione Integrativo dell'Area "Parchi Primari" e "Parco Loppa", approvato con prescrizioni nella Conferenza di Servizi decisoria del 18/12/2013, quest'ultima ha completato le attività di campionamento ed analisi (2015-2016) dei terreni, acque sotterranee e *top soil*. Nel piano di caratterizzazione integrativo si è riscontrato un numero maggiore di superamenti delle CSC rispetto alla precedente caratterizzazione, a conferma della scarsa attendibilità delle indagini eseguite nell'intervallo temporale 2006-2008.

In particolare, l'attività di validazione dei dati (2015-2016) ha evidenziato superamenti nel suolo superamenti per Mercurio, Cadmio, Nichel, Cromo totale, idrocarburi C<12, Idrocarburi C>12, vanadio, pirene, indenopirene, benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, dibenzo(a,h)antracene, crisene, sommatoria IPA. Nelle acque sotterranee della falda superficiale superamenti per Benzo(k)Fluorantene e Cromo esavalente (1 0campioni), Benzo(g,h,i) Perilene e Indenopirene (8 campioni), Benzene (5 campioni), Benzo(b)Fluorantene, Dibenz(a,h)Antracene, 1,1-Dicloroetilene, e Tetracloroetilene (4 campioni), Para-Xilene e Cromo totale (3 campioni), Etilbenzene, Toluene, Cloruro di vinile e 1,2-Dicloroetano (2 campioni), Antimonio, Cobalto, Mercurio, Piombo e Tricloroetilene (1 campione). Per quanto riguarda la falda profonda i superamenti delle CSC sono riconducibili alla presenza dei seguenti parametri: Piombo (41 campioni), Ferro (33 campioni), Manganese (33 campioni), Triclorometano, Alluminio (16 campioni), Tetracloroetilene (14 campioni), Cromo totale e Nichel (4 campioni), Arsenico, Benzo(a)Antracene, Benzo(a)Pirene (3 campioni), Benzo(k)Fluorantene, 1,2-Dicloropropano (2 campioni), Indenopirene, 1,1-Dicloroetilene (1 campione).


a.5 *Gestione dei materiali, dei residui di processo come sottoprodotti e i rifiuti.*

Con riferimento alla gestione dei materiali e dei rifiuti, la Decisione relativa alla Conclusione della BAT 2012/135/UE del 28/02/2012 prescrive l'adozione di specifiche tecniche per le attività di consegna, stoccaggio e recupero dei materiali (sistema di captazione di aria filtrata per i materiali polverosi, sistemazione di contenitori di stoccaggio dotati di unità filtranti per controllare le polveri, superfici impermeabili con cemento e canali di drenaggio, creazione di un'area verde nel sito coprendo le zone inutilizzate con terreno e piantando erba, arbusti e altra vegetazione di copertura del terreno) ed impone specifiche tecniche da porre in essere quando il combustibile e le materie prime arrivano via mare.

Ad oggi, le aree di stoccaggio delle materie prime sono ubicate in zone scoperte e non pavimentate e pertanto le stesse, nelle more della realizzazione degli interventi di copertura parchi, risultano particolarmente vulnerabili ed esposte. Più volte le Autorità di Controllo hanno segnalato violazioni relative alla mancata identificazione dei *big-bag* rinvenuti nelle aree di produzione silos polveri di

⁴ Desmedt, M., Roekens, E., De Fré, R., Cornelis, C., Van Holderbeke, M., 2008. Threshold values for atmospheric deposition of dioxins and PCBs. First results of deposition of DL-PCBs in Flanders (Belgium). *Organohalogen Compounds*, 70, 1232 – 1235.

⁵ Sono stati rilevati superamenti rispetto alle CSC industriali nei terreni per Vanadio e Idrocarburi C>12, nelle acque sotterranee per Arsenico, Ferro, Manganese, Tallio, Selenio, Tricloroetilene, Triclorometano, 1,1-Dicloroetilene, PCB, nel top soil per PCDD/F e PCB rispetto alle CSC residenziali.



Stock House AFO2 "con violazione relativa al controllo della tracciabilità dei rifiuti oltre che permanenza non autorizzata dei rifiuti in area di produzione non attrezzata allo scopo": a tali segnalazioni hanno fatto altresì seguito plurimi atti di diffida al Gestore ai sensi delle disposizioni dell'art. 29-*decies* del d.lgs. n. 152/2006 e smi.

La gestione del comparto "Area Parchi" nel tempo ha comportato, con ogni probabilità, l'immissione di sostanze pericolose nei sistemi acqua - suolo. Con riferimento all'attività di essiccazione dei fanghi di cokeria in area parchi è necessario procedere ad indagini preliminari dell'Area Parchi tese ad accertare i livelli di contaminazione attraverso l'introduzione nel PMeC di carotaggi e analisi dei suoli e delle acque di falda superficiale, distante poco più di un metro dal piano campagna.

Viepiù che nelle citate BAT sono contemplate tecniche per la movimentazione e lo stoccaggio dei rottami ferrosi (Area GRF) con potenziale ulteriore immissione: nell'area "Gestione Rottami Ferrosi" è divenuta obbligatoria per legge la realizzazione di «Cappe Mobili», in luogo della "copertura con sistemi di captazione e convogliamento delle emissioni" presenti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 547 del 26/10/2012. Nella stessa area sono installati inoltre tre *fog-cannon* i quali risultano totalmente inadeguati all'abbattimento delle emissioni diffuse prodotte dalle attività di sversamento delle scorie delle paiole in un'area molto estesa.

Con riferimento al comparto gestione dei materiali e dei rifiuti, il DPCM del 14 Marzo 2014 di approvazione del Piano delle Misure e delle Attività di Tutela Ambientale e Sanitaria non dispone puntuali interventi progettuali e strutturali, ma, a tali fini, rimanda a successivi adempimenti e valutazioni.

a.6 Discariche Ilva.

Il Decreto Legge n.1 del 5 gennaio 2015 dispone che "sono approvate le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.89".

Pertanto le nuove discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi non hanno mai scontato un procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché la puntuale verifica dei criteri progettuali e prescrittivi disposti dal d.lgs. n. 36/2003.

Tali considerazioni sono da estendersi anche alle discariche esistenti.

a.7 Gestione delle acque e delle acque di scarico.

La Decisione relativa alla Conclusione della BAT 2012/135/UE del 28/02/2012 individua specifiche tecniche per la corretta gestione delle acque di processo dello stabilimento e delle acque di scarico prescrivendo altresì, con riferimento a quest'ultime, il monitoraggio in continuo delle emissioni in acqua a seconda delle caratteristiche del flusso di massa e delle emissioni.

Con riferimento alla gestione delle acque meteoriche dell'impianto IRF le quali vengono rimosse mediante autospurghi e smaltite da società terze, nell'anno 2015 le Autorità di controllo hanno segnalato che "tale procedura non può essere considerata esaustiva per la gestione delle acque, in quanto non garantisce che non vi sia infiltrazione in falda, dato che il cumulo non poggia su area impermeabilizzata e non è dotata di regimazione delle acque". Le Autorità di controllo hanno accertato inoltre superamenti del valore limite emissivo in acqua sul punto di scarico autorizzato del Secondo Canale SF2, rispetto al VLE indicato per il parametro fluoruri nel d.lgs. n. 152/2006 e smi.

Con riferimento al comparto acque, il DPCM del 14 marzo 2014 dispone che "deve essere predisposta una progettazione relativa alla raccolta separata delle acque di prima pioggia delle coperture. Il trattamento deve avvenire in idoneo impianto di depurazione. La progettazione e la realizzazione degli interventi sono connessi con le

www.regione.puglia.it


REGIONE PUGLIA

Ufficio di Presidenza

Lungomare Nazario Sauro, 70100 - Bari

Telefono: 080 552 2021 / 2029. Fax: 080 540 6358

Pec: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it



attività previste per la copertura dei parchi (cfr. prescrizioni n. 1 e n. 4 dell'AIA del 26/10/2012). L'ultimazione degli interventi deve avvenire entro i tempi di realizzazione delle coperture dei parchi".

L'attuazione degli interventi individuati per l'adeguamento alle norme di settore comunitarie degli impianti di trattamento delle acque meteoriche è subordinata, di fatto, alla presentazione di un intervento progettuale e alla realizzazione delle coperture dei parchi, che come anticipato, non risulta ad oggi attuata.

La gestione delle acque meteoriche (e il conseguente e perdurante inquinamento e la compromissione della falda), sono al momento le criticità maggiori per l'Ilva, unitamente alla gestione degli stoccaggi delle materie prime in aree non pavimentate che rappresentano una sorgente di contaminazione del suolo, del sottosuolo e della falda superficiale che sversa direttamente nel Mar Piccolo.

Pertanto, con riferimento ai punti a4, a5, a6 e a7, si chiede il riesame dei provvedimenti di AIA al fine di completare l'adeguamento dell'assetto produttivo e del quadro prescrittivo di cui al provvedimento di riesame AIA rilasciato con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 547 del 26/10/2012 e successive modifiche, alla Decisione relativa alla Conclusione della BAT 2012/135/UE del 28/02/2012, anche con riferimento alle matrici acqua e suolo e al comparto gestione delle materie prime e dei rifiuti.

Il nuovo quadro prescrittivo dovrà contemplare la necessità di attuare gli interventi di bonifica nell'area SIN, sia all'interno che all'esterno dello stabilimento, una volta rese non più attive e confinate le sorgenti identificate.


Con riferimento alla gestione delle acque e delle acque di scarico, il riesame dovrà prescrivere la realizzazione di sistemi di convogliamento e trattamento delle acque di processo, delle acque di raffreddamento e delle acque di lavaggio dei piazzali.

Si chiede, inoltre, la previsione nel nuovo quadro prescrittivo dell'obbligo di monitoraggio dei livelli di contaminazione del suolo e dell'acquifero, anche attraverso pozzi-spia adeguatamente posizionati.

Con riferimento alle discariche si chiede di conformare le prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai dettami del d.lgs. 36/2003 e smi.

Per quanto attiene agli esiti delle attività di monitoraggio e controllo dello stabilimento si rinvia ai documenti ufficiali rinvenibili ai sottostanti collegamenti web:

- Controlli stabilimento sul sito Mattm
- <http://aia.minambiente.it/Ilva.aspx>
- Documenti relativi al piano di caratterizzazione ambientale parchi minerali Ilva e ai dati dei superamenti dei limiti di legge: <https://www.dropbox.com/sh/3kd2n4dv1t3s5jl/AAClxlgWvRQvK7CaCAP3HH-pa?dl=0>
- Rete di monitoraggio della Qualità dell'Aria interna allo stabilimento ILVA di Taranto
- Report mensili sul monitoraggio della Qualità dell'Aria Rete ILVA
- Sistemi DOAS - LIDAR
- Relazione approfondimento rete ILVA 2014
- Relazione sul monitoraggio della Qualità dell'Aria Rete ILVA - Composti Organici Volatili (Anno 2014)
- Relazione sul monitoraggio della Qualità dell'Aria Rete ILVA - Anno 2015
- http://www.arpa.puglia.it/web/guest/rete_aria_ILVA



B) LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI HANNO SUBITO MODIFICHE SOSTANZIALI, CHE CONSENTONO UNA NOTEVOLE RIDUZIONE DELLE EMISSIONI.

b1) Decisione relativa alla Conclusione della BAT 2012/135/UE del 28/02/2012.

Si chiede il riesame dei provvedimenti di AIA al fine di completare l'adeguamento dell'assetto produttivo di cui al provvedimento di riesame AIA rilasciato con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 547 del 26/10/2012 e successive modifiche, alla Decisione relativa alla Conclusione della BAT 2012/135/UE del 28/02/2012, anche con riferimento alle matrici acqua e suolo e al comparto gestione delle materie prime e rifiuti, emissioni acustiche, *energy management* e *safety*.

b2) Altre BAT e Best practice ed economia circolare dell'acciaio.

Si segnala l'imminente possibilità di approvvigionamento di gas in Puglia attraverso il gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP) che consentirà di valutare differentemente l'opzione di utilizzo del gas quale combustibile per l'alimentazione dei processi produttivi dello stabilimento, a fronte di una portata attesa di gas naturale pari a $10 * 10^9$ m³ /anno, raddoppiabile.

Con le risorse che a suo tempo si resero disponibili da parte del Governo (1,2 miliardi) sarebbe stato possibile realizzare un nuovo impianto di produzione di 2 linee da 2,5 milioni t/a ciascuna, per un totale di 5 milioni t/anno (all'incirca l'attuale assetto produttivo in marcia), articolate su riduzione diretta (utilizzo del preridotto, di seguito DRI), forno elettrico (metallurgia primaria) e forni di affinamento (metallurgia secondaria), con i seguenti fabbisogni:

- Minerale di ferro: 7 milioni t/a
- Gas naturale: 1,4 miliardi m³/a
- Energia Elettrica: 2.500 GWh/a

Dette risorse sono le stesse che attualmente convergeranno nel FUG a seguito della definizione delle Procedure Penali in corso presso le Procure dei Tribunali di Taranto e Milano.

Da un'indagine conoscitiva effettuata per impianti analoghi già funzionanti, i tempi di realizzazione di tale nuova configurazione dell'industria si attestano sulla durata attesa di circa 18 mesi. Inoltre, tale tipologia configurativa potrebbe prevedere l'inserimento di ulteriori moduli da 2,5 milioni t/a.

Si evidenzia inoltre che, per coprire il fabbisogno di energia elettrica necessaria alla produzione di 5 milioni t/a (circa 2.500 GWh), che risulta essere all'incirca l'attuale livello produttivo di Ilva, sarebbe sufficiente meno di un terzo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (8.000 GWh) prodotta in Puglia.

E' possibile, tuttavia, considerare una fase intermedia e transitoria nelle more della piena operatività del gasdotto TAP ed una a pieno regime. Nella prima fase il gas riducente per il nuovo processo DRI potrebbe essere fornito da SNAM Rete Gas, rivisitando le previsioni gestionali di cui al Piano di Gestione Rete SNAM, sulla scorta di quanto già convogliabile dalle dorsali già realizzate o in via di completamento (linea Adriatica).

Siffatta proposta di decarbonizzazione eliminerebbe la fase di cokefazione e di agglomerazione del minerale di ferro: infatti, tale processo non necessita di cokeria né di agglomerazione, i quali sono tra i processi maggiormente inquinanti, mentre la sinterizzazione del DRI si effettua su un materiale pulito (ferro metallico).



Inoltre l'alimentazione diretta da reattore DRI consente di recuperare il calore sensibile del processo di riduzione diretta: la captazione integrale di polveri e gas è infatti garantita dal confinamento dei forni (*dog-house*) e dalle tecniche BAT della post-combustione di CO ed H₂, che impediscono reazioni incontrollate nell'impianto di abbattimento e la presenza di emissioni diffuse in fase di combustione.

A tal riguardo si segnalano le norme *Bureau of Indian Standards IS 10852: 2012 Storage And Transportation Of Sponge Iron, Direct Reduced (Dri) And Hot Briquetted Iron (Hbi) — Guidelines*.

La Federacciai negli ultimi anni ha posto al centro del dibattito a livello nazionale e comunitario il tema della reperibilità e della capienza delle risorse, trovando ampio riconoscimento all'interno del "Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile", approvato dalla Commissione Europea nel 2013.

In tema di utilizzo efficiente delle risorse, la riciclabilità non è l'unico punto di forza dell'acciaio: secondo alcune stime i processi di produzione siderurgica oggi possono raggiungere una "material efficiency" pari ad oltre il 95% (Rif: "Steel's Contribution to a Low carbon Europe – Technical and Economical analysis of the sector's CO₂ abatement potential", Boston Consulting 2013).

C) A GIUDIZIO DI UN'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO, OVVERO IN MATERIA DI SICUREZZA O DI TUTELA DAL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE, LA SICUREZZA DI ESERCIZIO DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ' RICHIEDE L'IMPIEGO DI ALTRE TECNICHE.

Si registra una significativa successione di infortuni ed incidenti sul lavoro all'interno dello stabilimento: dal 2012 al 2016 si annovera una media superiore ad un morto all'anno.

Dopo un sopralluogo nel 2015 a seguito di un incidente mortale avvenuto nell'ambito di operazioni nei pressi nell'Altoforno 2 (AFO2), la FIOM rilevava che gli "ugelli di raffreddamento della c.d. 'macchina a tappare' (MAT) risultavano in avaria da diverso tempo" e che anche il sistema di regolazione della quantità necessaria di "massa a tappare" presente sulla MAT risultava "in avaria", in tal modo "determinando un errato dosaggio della stessa" e quindi un violento getto di ghisa non convogliato in un impianto peraltro già posto sotto sequestro dalla magistratura (cfr. verbale Spesal n. 223/15/RL).

L'altoforno 5 è rimasto a lungo in esercizio, prima di essere fermato definitivamente, pur versando già da tempo in condizioni precarie e ad elevatissimo rischio di incidente rilevante.

La complessità dell'impianto siderurgico in oggetto evidenzia la necessità di uno specifico quadro di prescrizioni attagliato alle componenti che lo costituiscono, in particolar modo degli altiforni.

L'implementazione di sole prescrizioni gestionali e gli apprestamenti impiantistici necessari ad abbassare ad un livello sostenibile la soglia del rischio - aggravato dalla obsolescenza degli impianti e dalla precarietà delle condizioni di sicurezza generali - non risultano sufficienti ed adeguati a colmare quelle che sono risultate lacune strutturali: gli AFO 2, AFO 4 ed AFO 5 hanno nel tempo evidenziato tali lacune, tali da non poter né gestire, né spesso prevedere, cospicui fenomeni emissivi sia di tipo convogliato che di tipo diffuso.

Come emerge agevolmente dalle risultanze dai verbali ispettivi e dalle varie perizie consultate, nella maggior parte dei casi ciò è imputabile all'assenza di meccanismi di regolazione automatizzata dei processi che consentirebbero di comprimere i tempi di collegamento tra le fasi di attivazione dei comparti di sicurezza e le varie istruzioni operative deputate al controllo delle diverse tipologie di rischio lavorativo, quale il rischio di esplosione, di fiamma e di getti di metallo fuso, di esposizione prolungata a calore, a vapori e gas ad elevate temperature, di rilasci tossici: a tutt'oggi tali rischi non sono gestibili secondo le ordinarie pratiche gestionali adottate.



Un approccio alle analisi dei rischi (*Risk Assessment*) connesse al funzionamento degli altoforni è fornito da un recente studio indiano "*Risk Assessment for Blast Furnace Using FMEA*" pubblicato presso l'*International Journal of Research in Engineering and Technology* (eISSN: 2319-1163- pISSN: 2321-7308).

Accanto a queste evidenze vi è la necessità di garantire che le aree potenzialmente interessate dalle conseguenze di eventi di tal tipo debbano essere interdette agli operatori; condizione possibile sono attraverso l'implementazione del completo automatismo delle operazioni attualmente eseguite al campo di colata.

La valutazione del rischio comparto-specifico da porre alla base del nuovo quadro prescrittivo dovrà essere coerente alla vetustà dello stabilimento e del fatto che lo stesso non risulta dotato di sistemi di controllo ed automazione con adeguato grado di affidabilità.

In particolare, il danno potrebbe essere mitigato dall'utilizzo di sistemi evoluti già nella disponibilità della Paul Wurth da anni che attualmente dedica una propria sezione operativa, la *TMT - Tapping Measuring Technology*, all'automazione del processo di *tapping* ritenuto responsabile, in diverse occasioni, degli incidenti verificatisi.

E' evidente che occorre far ricorso all'implementazione di tecniche di sicurezza impiantistica speciali che tengano conto delle specifiche condizioni in cui versa l'intero apparato produttivo, per ridurre ad un margine ristrettissimo la possibilità del verificarsi di ulteriori incidenti o infortuni. Tale implementazione dovrà essere resa cogente con riferimento agli altiforni AFO1 e AFO4, analogamente a quanto avvenuto per AFO2 in recepimento delle prescrizioni fornite dall'Autorità Giudiziaria a seguito dell'incidente ivi occorso: il tutto subordinatamente alla soluzione di conversione a gas degli impianti.

E) UNA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 29-SEXIES, COMMA 4-BIS, LETTERA B), HA DATO ESITO NEGATIVO SENZA EVIDENZIARE VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE, INDICANDO CONSEGUENTEMENTE LA NECESSITÀ DI AGGIORNARE L'AUTORIZZAZIONE PER GARANTIRE CHE, IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO NORMALI, LE EMISSIONI CORRISPONDANO AI "LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI".

Si chiede il riesame dei provvedimenti di AIA ai fini dell'adeguamento dei valori limite di emissione prescritti per l'esercizio dello stabilimento in relazione ai vari comparti sopra enucleati, a quelli suggeriti dalle varie Linee Guida sopra richiamate, laddove questi ultimi siano più cautelativi.


Si chiede inoltre di riportare nell'alveo del PMeC, e quindi di quanto sottoposto ad autorizzazione da parte dell'Autorità Competente, anche i numerosi (18) Protocolli Operativi individuati in ultimo dal DM 194 del 13 luglio 2016 denominato "*Revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al decreto AIA*" al fine di sottoporli al medesimo iter autorizzativo al quale è sottoposto il PMeC, quale parte integrante del provvedimento di AIA anziché nelle modalità di interlocuzione diretta ed esclusiva tra Gestore, ISPRA ed Arpa Puglia.

In particolare, con riferimento al protocollo operativo atteso inerente alla prescrizione n. 85, limitatamente al sistema ottico-spettrale DOAS LIDAR, vi è la necessità di dare evidenza della taratura e verifica della strumentazione presente in tutta la rete; se esso sia già inclusivo della possibilità di utilizzare segnale LIDAR in prossimità del suolo (a quote inferiori a 200 m) con l'obiettivo di elaborare un modello di trasporto dell'aerosol sito-specifico utile ai fini della caratterizzazione dell'aerosol presente nel sito industriale. Tanto,

www.regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Ufficio di Presidenza

Lungomare Nazario Sauro, 70100 - Bari
Telefono: 080 552 2021 / 2029. Fax: 080 540 6358
Pec: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it



al fine di superare la natura qualitativa delle analisi fornite sulla scorta di correlazioni forti con i dati effettivamente rilevati dalle centraline.
Si chiede in ultimo la validazione dei dati monitorati e delle valutazioni di merito desumibili dai rapporti DOAS/LIDAR, al fine di adeguare l'ambito autorizzativo a tali risultanze.


3. PROCEDURE DI INFRAZIONE ED ULTERIORI MOTIVAZIONI.

La Commissione Europea ha avviato il procedimento di infrazione comunitaria contro l'Italia per violazione dell'art. 14, lett. a), e dell'art. 3, par. 1, lett. b) della Direttiva 2008/1/CE, nonché dell'art. 6, par. 3, e dell'art. 8, par. 2, della **Direttiva 2004/35/CE, (Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale), e della Direttiva 2010/75/UE (Emissioni industriali)** in quanto lo Stato italiano è risultato inadempiente rispetto all'obbligo di tutela e garanzia affinché Ilva esercisca in conformità alla normativa UE in materia di emissioni industriali. Ciononostante, il perdurare del processo produttivo alle attuali condizioni, continua ad esporre l'Autorità nazionale alla violazione dell'obbligo di "vigilanza" di cui al suddetto art. 14 lett. a) ed alla violazione, altresì, del succitato art. 6 della Direttiva 2004/35/CE sulla "responsabilità ambientale", in base al quale, quando un operatore ha determinato un danno ambientale, la pubblica Amministrazione deve "richiedere" che il medesimo applichi tutte le misure adeguate a prevenire l'ulteriore permanenza della situazione dannosa, nonché a riparare il danno già prodottosi. Infatti, Ilva dispone di un'autorizzazione che prescrive diversi obblighi in numerosi settori, il mancato rispetto dei quali, come innanzi detto, continua a rappresentare un costante e grave rischio di danno ambientale con pesanti conseguenze per la salute della popolazione locale e per l'ecosistema. Allo stato attuale, l'acciaieria continua ad esercire, nonostante le gravi carenze accertate circa l'inosservanza delle condizioni stabilite dalle autorizzazioni, l'inadeguata gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, l'insufficiente protezione e monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee, la mancata riduzione degli elevati livelli di emissioni non controllate e generate durante il processo di produzione dell'acciaio. Data l'urgenza di decontaminare il sito Ilva di Taranto, la decisione della Commissione ha previsto una serie di garanzie volte a consentire che l'Italia attui immediatamente le necessarie opere di caratterizzazione e conseguenti bonifiche ambientali, come meglio indicato dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le misure necessarie ed urgenti per risanare la situazione sanitaria nelle zone circostanti lo stabilimento, a tutela della salute pubblica. Tuttavia, la Commissione ha, instaurato garanzie rigorose applicando provvedimenti antidumping o antisovvenzioni, che impediscono di erogare aiuti di Stato al fine di soccorrere e ristrutturare quelle imprese siderurgiche che versano in situazioni di difficoltà. Risulterebbe, quindi, vietato l'utilizzo di fondi pubblici per l'attivazione degli interventi previsti dal Decreto AIA del Ministero dell'Ambiente n. 000547 del 26/10/2012 e ss.mm.ii, ovvero per fini produttivi; all'uopo -infatti- si rileva come l'impiego di denaro pubblico per ammodernare la produzione dello stabilimento e le misure italiane di sostegno che si continuano ad adottare per "alimentare artificialmente" la piena capacità delle acciaierie Ilva, proprio in considerazione delle consistenti capacità di produzione dello stabilimento stesso, potrebbero profilare una ulteriore pesante violazione della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato per distorsione significativa della concorrenza. Invero, la normativa UE sugli Aiuti di Stato consente ai Paesi membri di erogare finanziamenti volti al miglioramento della competitività di lungo termine delle acciaierie europee su scala mondiale, attraverso, ad esempio, il sostegno ad attività di ricerca e sviluppo anche al fine di alleviare i costi energetici delle imprese siderurgiche. Nello specifico, l'accesso agevolato al finanziamento accordato all'Ilva per ammodernare lo stabilimento di Taranto, allo stato delle cose, rischia di configurarsi come un vantaggio indebito riconosciuto all'azienda

www.regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Ufficio di Presidenza

Lungomare Nazario Sauro, 70100 - Bari
Telefono: 080 552 2021 / 2029. Fax: 080 540 6358
Pec: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

REGIONE PUGLIA

IL PRESIDENTE

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

rispetto alla libera concorrenza in violazione degli artt. 107 e 108 del TFUE. Su questo punto la Commissione Europea ha dato avvio alle indagini di rito a seguito delle quali lo Stato italiano potrebbe risultare coinvolto in un nuovo procedimento di infrazione.

Alla luce dei due procedimenti di infrazione suddetti, è doveroso rilevare come la Regione Puglia sia stata pretermessa dal Governo - Ministero dell'Ambiente - rispetto ad una serie di incontri istituzionali svoltisi anche alla presenza della Commissione Europea, cui hanno preso tuttavia parte i Commissari Ilva, rimanendo estranea ad ogni valutazione e decisione di natura tecnica e politica accolte in tali sedi, nonché a qualsivoglia impegno formalmente assunto, i cui oneri e le cui conseguenze sia economiche che giuridiche, non possono coinvolgere naturalmente in alcun modo la scrivente Amministrazione.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto e rappresentato, in un'ottica di leale collaborazione istituzionale che deve permeare l'azione amministrativa, in specie con riferimento allo stabilimento industriale dell'Ilva, ritenuto dal Governo di interesse strategico nazionale ma di così rilevante interesse per la salute pubblica dei cittadini pugliesi,

si chiede

che codesto spettabile Ministero voglia procedere al Riesame del provvedimento di AIA n. 547 del 26 ottobre 2012 ed ai successivi rilasciati allo stabilimento Ilva di Taranto.

Il Direttore del Dipartimento

Barbara Valentini

Il Presidente della Regione Puglia

Michele Emiliano

Gruppo di lavoro:

Avv. Giorgia Barbieri

Ing. Daniela Antonella Battista

Ing. Francesco Corvace

Dott. Serafina Scaramuzzi

Avv. Francesco Zizzari

www.regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Ufficio di Presidenza

Lungomare Nazario Sauro, 70100 - Bari

Telefono: 080 552 2021 / 2029. Fax: 080 540 6358

Pec: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it